

## **Progettare e installare “all'europea”: i nuovi orizzonti del DM 37/2008**

**di Giovanni Raimondini**

Il decreto n. 37/2008 ha dovuto tenere conto dell'evolversi della legislazione e della normazione tecnica in sede europea. Ma leggendo bene il provvedimento sorge qualche dubbio sulle reali conseguenze di questa nuova, più ampia visione.

Facciamo qualche passo indietro. Negli anni '70 del secolo scorso c'era un primo embrione di Europa, il MEC – Mercato Europeo Comune – costituito da Italia, Germania, Francia, Olanda, Belgio e Lussemburgo, e in materia di sicurezza degli impianti “domestici e similari” nel nostro Paese venivano promulgate le leggi n. 186/68 per la sicurezza nell'uso dell'energia elettrica e n. 1083/71 per la sicurezza nell'uso del gas. Come riferimento per la presunzione di conformità alla regola dell'arte nell'installazione degli impianti venivano individuate le norme tecniche emanate dal CEI e dall'UNI. Circa 20 anni dopo, quando vengono emanate la legge n. 46/90 e il suo regolamento attuativo D.P.R. n. 447/91, l'entità politica Europa ha fatto grandi passi avanti: i Paesi membri sono diventati 12, sono già state emanate direttive di grande importanza per il settore impiantistico (tra le altre la 73/23/CEE – bassa tensione, la 90/396/CEE – apparecchi a gas, la 89/106/CEE – materiali da costruzione), gli Enti normatori europei CEN e CENELEC, seguendo la strategia del “nuovo approccio” messa a punto a metà degli anni '80 lavorano a pieno ritmo per la redazione di norme tecniche comuni per i Paesi europei, e la libera circolazione dei prodotti all'interno della Comunità diventa normale. È quindi inevitabile che la presunzione di conformità alla regola dell'arte per l'installazione degli impianti non sia più limitata al solo rispetto delle norme tecniche nazionali, ma venga ampliata dal D.P.R. n.447/91 al rispetto delle norme tecniche emanate dagli Enti normatori degli altri Paesi Europei, riconosciuti tali da una direttiva comunitaria (la 98/34/CE). Tuttavia a salvaguardia della sicurezza dei cittadini italiani, considerato che le norme di prodotto sono ormai sovrapponibili, ma che nei diversi Stati le regole e le norme di progettazione e di installazione differiscono anche notevolmente tra loro, si introduce la clausola “se dette norme garantiscono un livello di sicurezza equivalente”. Chi – e come – dovesse giudicare se il livello di sicurezza garantito dalla norma estera fosse più o meno elevato di quello della corrispondente norma nazionale non è mai stato chiaro, anche se spettava al Ministero dell'Industria, sentiti eventualmente l'UNI e il CEI, il giudizio definitivo.

La legge 46/90 parlava, per la prima volta, anche di progettazione degli impianti, limitandola però ad alcuni casi individuati dal D.P.R. n.447/91; sempre nello stesso regolamento attuativo la presunzione di conformità alla “buona tecnica professionale” per il lavoro del progettista veniva individuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle guide dell'UNI e del CEI.

Il decreto n. 37/2008 viene pubblicato quando la Comunità è costituita da ben 27 Stati: accanto ai “soci fondatori”, tra i primi Paesi industrializzati del mondo, compaiono Paesi “appena nati”, come la Slovacchia o le repubbliche baltiche, e il cui sviluppo economico, tecnologico e normativo ha seguito fino a pochi anni fa strade diverse, per non dire opposte, da quelle dell'Europa occidentale. Eppure il nuovo regolamento considera realizzati a regola d'arte gli impianti eseguiti secondo le norme dell'UNI e del CEI, oppure “di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo<sup>1</sup>”. Niente più clausola di pari o maggiore sicurezza! Un balzo in avanti che potrebbe risultare molto pericoloso: lungi dal fare del becerato “razzismo tecnologico”, è innegabile che la normativa tecnica di installazione degli impianti termici, elettrici, elettronici, idraulici ecc., al servizio degli edifici italiani, sia almeno mediamente più evoluta di quella di molti Paesi entrati a far parte solo recentemente della Comunità Europea. Si potrebbe obiettare che difficilmente l'installatore italiano andrà in cerca della norma bulgara o cipriota perché è stato informato che esse permettono l'impiego di materiali o di tecniche di installazione più semplici o più convenienti di quelle prescritte nelle norme nazionali; il problema è però un altro: il D.P.R. n. 558/99 – non abrogato dal decreto n. 37/2008 – consente all'installatore di un Paese della Comunità europea di aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere la propria attività, avendo pieno titolo all'iscrizione nel registro delle

---

1 Lo Spazio Economico Europeo è costituito, oltre che dai Paesi della Comunità, da Islanda, Liechtenstein e Norvegia; la Svizzera fa invece parte dell'EFTA (European Free Trading Area).

imprese e nel REA (repertorio delle notizie economiche ed amministrative) qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento delle predette attività. Quindi è l'installatore bulgaro o cipriota – o di uno degli altri Paesi aderenti allo spazio economico europeo – che potrebbe venire in Italia e installare gli impianti del gas, elettrico, di climatizzazione invernale o estiva seguendo le norme del proprio Paese d'origine, mentre in precedenza avrebbe potuto operare in Italia solo applicando le nostre norme tecniche, o cercando di dimostrare – cosa non facile e comunque non immediata e dispendiosa – che quelle del proprio Paese garantivano un livello di sicurezza equivalente. L'ottimista potrebbe sempre ribattere che il nostro ipotetico installatore di Bucarest, Vilnius o Bratislava difficilmente si interesserà di “invadere” il mercato italiano, e altrettanto difficilmente il signor Rossi cercherà sulle “pagine gialle” di una delle sopra citate capitali europee un elettricista o un termoidraulico, sapendo che i prezzi sono più bassi che a torino o Firenze. Ma non si può escludere che la grande o media impresa edile, impegnata nella realizzazione di villette a schiera o condomini, ritenga più conveniente rivolgersi all'impresa installatrice slovena o polacca per far realizzare una serie di impianti, che risulterebbero a norma esattamente come quelli realizzati da un'impresa installatrice italiana, con due sostanziali differenze: costano meno al committente (l'impresa edile), e chi ci metterà mano in tempi successivi – l'installatore italiano, chiamato dal futuro proprietario dell'unità immobiliare – dovrà tribolare non poco per assicurare la compatibilità del proprio intervento con l'impianto preesistente. Analoghe difficoltà dovranno inoltre essere affrontate dal funzionario del Comune, dei Vigili del Fuoco, dell'ASL o dell'ISPEL ( o dal professionista da questi incaricato) che effettueranno l'accertamento della documentazione, o la verifica in loco dell'impianto. Si auspica che almeno l'installatore “estero” venga obbligato a inserire negli allegati obbligatori della sua dichiarazione di conformità una traduzione giurata della norma che ha seguito, se questa non è UNI o CEI. Ma anche per la progettazione vale lo stesso discorso, anzi, in questo caso il divario tra legge n. 46/90 e decreto n. 37/2008 è ancora più ampio: si passa dall'obbligo di progetto limitato ad alcuni casi, e con riferimento alle linee guida nazionali, all'obbligo di progetto per tutti gli impianti, avendo come riferimento “le guide e le norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo”. Può darsi che il progettista italiano debba subire la concorrenza del progettista di uno di questi Paesi, che standosene comodamente seduto nel suo studio di Sofia, Praga o Vaduz predisporrà e invierà a mezzo posta elettronica il proprio progetto, per un impianto che probabilmente non vedrà mai, all'impresa edile di cui sopra; ma il vero, tutt'altro che ipotetico problema in questo caso sta nell'effettiva capacità del responsabile tecnico della ditta installatrice di redigere un progetto in conformità alle linee guida o alle norme, anche nazionali, per tutti quegli impianti la cui progettazione non è riservata, per effetto del decreto n. 37/2008 o di altre prescrizioni di legge, a professionisti abilitati.